

## IL RUOLO DEL PARLAMENTO E DELLE REGIONI TRA FEDERALISMO E GLOBALIZZAZIONE

*Franco Gaboardi\**

### **Un po' di storia...**

Per definire meglio l'ambito delle brevi e semplici riflessioni espresse in questo lavoro, è forse utile introdurre il ragionamento sul federalismo e sui rapporti tra Stato e regioni andando ad osservare, se pur brevemente, le origini del modello federale, dove questo ha avuto applicazione concreta. Un prototipo di questo modello è stato disegnato alla fine del Settecento negli Stati Uniti d'America da coloro che vi fondarono i principi costituzionali. Dopo un secolo gli Stati Uniti furono teatro di una devastante guerra civile, causata dai movimenti secessionisti del sud, che avrebbero voluto uno Stato confederale.

Il motivo di fondo è rilevante dal punto di vista giuridico. Infatti nel modello confederale la determinazione dei diritti fondamentali e l'individuazione dei titolari di questi diritti spetta alle Costituzioni dei singoli stati confederati e non alla Costituzione degli Stati Uniti. In tal modo, esse avrebbero potuto riservare, in tutto o in parte, la titolarità e l'esercizio dei diritti fondamentali a certe categorie di persone (si pensi, ad esempio, alle complesse questioni razziali tra bianchi e neri).

Ma vi è un'altra ragione altrettanto importante, quella cioè di stabilire a chi spetti l'esercizio del potere di imporre e riscuotere i tributi. Nel modello confederale, il potere tributario si ritiene che sia legato al territorio, quello del singolo Stato che fa parte della confederazione; poi ogni Stato ha l'obbligo di versare una parte del gettito riscosso alla confederazione, per la copertura delle spese comuni e di quelle delegate dai singoli Stati.

Il modello federale, diversamente, prevede tre tipologie di tributi, una federale, una statale (che corrisponderebbe in Italia alle regioni) e una locale. Le imposte federali devono essere pagate da tutti i contribuenti della federazione, perché hanno lo scopo di finanziare le funzioni federali, compresi i meccanismi di perequazione tra i territori; le imposte statali (o regionali) gravano sui contribuenti di ciascuna regione, o Stato, per finanziare le funzioni delle regioni, o dello Stato, e delle amministrazioni locali.

Traslando il ragionamento che sorregge il modello confederale nel sistema costituzionale italiano, ne consegue che in quanto cittadini di una regione si è cittadini dello Stato italiano e non viceversa. Cioè, si sviluppa il concetto giuridico di "diritto differenziato", diritto che nascerebbe prima di una norma che lo applica in concreto, avendo in sé una forza cogente che deriva dalla struttura e dall'organizzazione giuridica di uno Stato. Quindi, il diritto nasce

dalla struttura giuridica che è in grado di legittimare le norme, che solo successivamente al diritto concretizzeranno l'affermazione del diritto stesso<sup>1</sup>.

Se, invece, si fa riferimento al modello federale, i cittadini sono al tempo stesso e a pari titolo cittadini della federazione e della regione, della provincia, del comune.

L'analisi teorica di questi modelli indica con sufficiente convinzione che in Italia non si voglia procedere verso una "deriva di tipo confederale". Il referendum popolare del giugno 2006 aveva evitato che alle regioni fosse attribuita una competenza legislativa esclusiva

---

<sup>1</sup> Su questo argomento si vedano i preziosi insegnamenti di: V.E. Orlando, *Principi di diritto amministrativo*, Firenze, 1881; Id., *I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico*, Modena, 1928; l'importante lavoro di S. Romano, *L'ordinamento giuridico*, II ed. (1945), Firenze, 1977; G. Zanobini, *L'attività amministrativa e la legge* (1924), ora in Id. "Scritti vari di diritto pubblico", Milano, 1955, pp. 203 ss.; E. Casetta, *Attività e atto amministrativo*, in "Riv. trim. dir. pubbl.", 1957, pp. 293 ss.; M.S. Giannini, *Diritto amministrativo*, in "Enc. dir.", vol. XIII, Milano 1964, pp. 855 ss.; E. Schmidt-Assmann, *Allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnung Ideen*, Heidelberg, 1998 (trad. spagnola *La teoría del derecho administrativo como sistema*, Madrid, 2003).

La teoria istituzionale, la teoria normativa e la teoria relazionale sono le tre teorie generali più diffuse, le quali assumono il nome dalla categoria che, secondo ciascuna di esse, offre una definizione del diritto più precisa e più comprensiva riducendo ad un ragionamento logico il materiale giuridico. L'istituzionalismo definisce il diritto come istituzione; il normativismo come norma, regola di condotta, prescrizione e più precisamente come un insieme di norme, un ordinamento giuridico; in ultimo la teoria relazionale ritiene che il diritto coincida con la categoria della relazione, con il rapporto interpersonale. La teoria istituzionale è in contrasto con quella normativa. Quest'ultima viene elaborata in un quadro culturale diverso, in cui domina lo Stato nazionale e sovrano mentre la prima si basa su premesse culturali nuove e affermando il primato della società civile fa cadere la pretesa dello Stato al monopolio giuridico. L'indirizzo dottrinale istituzionalistico mette in rilievo il fatto che non vi può essere diritto al di fuori di una organizzazione, di una società organizzata. Fuori dell'organizzazione l'individuo non ha uno status giuridico, non ha diritti o doveri. L'organizzazione produce le norme giuridiche e ciò che configura e qualifica le norme stesse è l'esistenza di una società organizzata, quindi di una istituzione.

Inoltre, si vedano gli autorevoli interventi dei proff. Roberto Cavallo Perin, Alberto Romano, Mauro Barberis, Pasquale Pasquino, Jean Bernard Auby, al Seminario di Studi "L'attualità della teoria dell'ordinamento giuridico di Santi Romano", Scuola di Dottorato in Scienze Umane e Sociali e Dottorato in Diritti e Istituzioni, svoltosi presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Torino, 15 marzo 2011.

Ancora, per approfondimenti sul tema e *links* si veda la Rivista *Ius Publicum Network Review*, fondata a Madrid, il 26 aprile 2010. I Direttori responsabili del Network sono: per l'Italia Roberto Cavallo Perin; per la Francia Pierre Delvolvé; per la Germania Matthias Ruffert; per il Regno Unito Richard Cornes, Andrei Le Sueur; per la Spagna Carmen Chinchilla Marin; per gli U.S.A. Joseph H.H. Weiler.

in materie che riguardassero i diritti costituzionali, come la sanità o l'istruzione, cioè si è evitata l'introduzione del meccanismo c.d. di *devolution*.

Vi è poi un altro punto da non trascurare. Nella riforma del titolo V, parte II della Costituzione manca (ancora) una clausola che si può definire di "supremazia parlamentare" e che è, invece, presente in tutti gli ordinamenti federali. E' una clausola che è in grado di rappresentare un' estrema garanzia di universalità per tutti i cittadini di una nazione, indipendentemente dalla regione di residenza. Fino ad ora, l'unica garanzia ispirata a questo modello è quella che fissa i livelli essenziali delle prestazioni e la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, ma di certo, sotto questo profilo, non sembra affatto sufficiente a coprire l'arco dei diritti costituzionalmente garantiti...e ciò potrebbe costituire anche un pericolo insidioso, se non attentamente valutato.

Diversi sono stati i tentativi di introdurre forme più o meno accettabili di federalismo, dando la priorità a quello fiscale per l'importanza strategica che ricopre. Quindi, per far funzionare un modello di questo tipo, nel sistema costituzionale attualmente in vigore, potrebbe essere sufficiente applicare con rigore i principi già enunciati dall'art. 119 della Costituzione. Occorre quindi predisporre meccanismi che consentano di ripartire le risorse in funzione delle competenze assegnate ad ogni ente regionale e locale, in modo da assicurare il "finanziamento integrale delle funzioni attribuite" a ciascuna di esse (secondo i ben noti criteri della sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza).

Ciò che appare subito fondamentale è tener conto dei servizi e delle prestazioni che la Costituzione dovrà sempre e comunque garantire ai cittadini, mettendo in relazione i costi, gli obiettivi e i risultati con le risorse disponibili. Con questi presupposti evidenti, si può essere maggiormente invogliati a consentire una consistente autonomia fiscale di prelievo e gestione delle risorse alle amministrazioni regionali e locali, attivando quel meccanismo di "responsabilità finanziaria" tra prelievo di risorse e garanzia di prestazioni ai cittadini, che ne potranno anche ed effettivamente controllare la qualità. La ripartizione equa dei mezzi finanziari tra enti è un principio costituzionale non superabile, tranne che si volesse riformare la Costituzione nei suoi principi fondamentali, cosa di non facile attuazione, se non con azioni di tipo rivoluzionario.

Approfondendo ancora, un modello di federalismo opportunamente temperato da queste garanzie sarebbe anche l'occasione per instaurare una competizione virtuosa tra le regioni; ai cittadini elettori spetterà anche il compito di promuovere o bocciare gli amministratori in base ai loro comportamenti. E ciò non è cosa di poco conto. Il fatto stesso, poi, che i principi costituzionali in oggetto abbiano differenti paternità, essendo il risultato complessivo di diversi orientamenti politici, costituisce una più forte garanzia di

condivisione, un aspetto non trascurabile che è in grado di continuare a difendere le regole di una democrazia avanzata.

## La questione attuale<sup>2</sup>

Credo che ormai la gran parte dei cittadini sia d'accordo sulla necessità di un federalismo, soprattutto di tipo fiscale. Questo vuol dire che ci si deve orientare al principio che si debbano avvicinare i centri di spesa ai centri di imposizione fiscale. Può essere utile ragionare in questi termini perché si responsabilizzano i centri di spesa, che troppo spesso tentano di sfuggire o di aggirare, peraltro senza riuscirvi, i controlli istituzionali della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei Conti, regionale e statale. Anche se è un processo che si sta delineando con forza per volontà del governo che preme e incalza il Parlamento, sostanzialmente dal 2009 in poi, non si deve dimenticare però ciò che è capitato in passato con l'esperienza delle regioni. Infatti, dopo la loro istituzione con la l. n. 271 del 1970, quando le regioni incominciarono nel 1972 effettivamente a funzionare, anche in quella occasione si parlò di un primo passo verso il federalismo in Italia. Ma ci si accorse, già dopo alcuni anni, che la spesa pubblica anziché risultare contenuta con la cura delle regioni fu decisamente superiore alle attese, con conseguente aumento del disavanzo di parte corrente anche per lo Stato. Si ebbe subito la dimostrazione che il rapporto deficit/pil aumentava invece di rimanere stabile, o meglio diminuire, come avrebbe dovuto essere rappresentato nell'idea del legislatore. Furono istruiti complessi studi e dibattiti che ebbero come obiettivo sempre un processo di riforma "a costo zero". Puntualmente così non è stato, come ben si sa, poiché i ministeri che dovevano trasferire le loro funzioni agli enti regionali non le hanno trasferite, con la conseguenza del raddoppio (e a volte anche molto di più) dei dipendenti pubblici, quindi dei costi<sup>3</sup>.

Le regioni non sono mai state isole felici nella loro autonomia statutaria e finanziaria, forse con l'eccezione di quelle a statuto speciale. Esse hanno e avranno sviluppo se si inseriranno in un

---

<sup>2</sup> Il ragionamento esposto è frutto della scelta di consultare ed elaborare parte della dottrina autorevole più recente e di considerare, con maggior attenzione, alcuni lavori specifici e significativi in merito alla questione in oggetto. Ciò ha consentito di azzardare anche un tentativo di ricostruzione e giustificazione giuridica dei rapporti tra enti istituzionali, con lo scopo di impedire che l'interpretazione che la politica offre spesso del diritto contribuisca a creare confusione, nel senso negativo del termine. Il pericolo che deriva dalla confusione è quello di perdere di vista i riferimenti che ogni ordinamento giuridico deve avere e per questi deve essere difeso, sotto tutti i profili.

<sup>3</sup> Erano i tempi della delegazione attuata con il dpr n. 616 del 1977, altro che federalismo! Infatti, quando vi è l'esercizio del potere attraverso la forma della "delega", vuol dire che si rafforza l'idea di "centralismo"; chi delega può avocare a sé l'esercizio di un determinato potere come e quando vuole.

contesto nazionale efficiente e ormai strettamente collegato al contesto europeo. Infatti si parla, e chi scrive lo sostiene convintamente, di un'Europa delle regioni, o di regioni europee più che degli stati.

La crisi che ha coinvolto i sistemi economico-finanziari, partita da Wall Street, probabilmente ha posto l'accento sul passaggio da un capitalismo spregiudicato, basato sulla speculazione e sulla creatività finanziaria, all'importanza che deve ritornare ad assumere l'economia reale. Ciò si potrebbe costruire sulla base di poche ma rigide regole, che porterebbero a rafforzare la competitività di un Paese. I mercati si conformano a regole certe, così come la capacità di attrarre investimenti si misura sui condizionamenti, dettati sempre da regole. Questo ragionamento non deve indurre erroneamente ad ostacolare i processi di globalizzazione in atto, ma a disciplinarli e orientarli responsabilmente con regole chiare; in tal modo si può valorizzare ciò che c'è di virtuoso in un'economia globale, e di norma queste trasformazioni dei sistemi economici, anche se non facilmente condivise, contengono spesso elementi positivi. Si tratta di sottoporre le novità che intervengono ad una specie di "collaudo finanziario", volto a verificare la validità dei cambiamenti nel tempo.

Un primo problema che si pone, senza dubbio e in modo incalzante, è quale sia il livello in cui queste regole vadano inserite e, in secondo luogo, come queste regole, che sono finalizzate a rafforzare la competitività, possano servire anche a tutelare valori di carattere extraeconomico; si pensi all'ambiente e all'ecosistema, ai diritti fondamentali delle persone. Secondo l'idea prevalente e accettata dagli studiosi, il livello più idoneo dove inserire le regole lo si deve trovare in un sistema di governo "multilivello", che si sta diffondendo (dove non è già radicato) rapidamente in tutta Europa. Se si osserva attentamente il precetto costituzionale dettato dalla riforma del Titolo V del 2001, che dieci anni or sono aveva completato e messo a punto i principi indicati dalle prime leggi Bassanini, si può notare un processo che ha condotto ad un "regionalismo forte", che si potrebbe definire, con un certo coraggio, quasi federale (con particolare riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.). Questo avrebbe avuto tra gli obiettivi quello di spostare soprattutto la regolazione di fatti economicamente rilevanti in modo prevalente sulle regioni. Si pensi, per esempio, che l'art. 117 affida alla potestà legislativa concorrente la regolamentazione della produzione, distribuzione e trasporto dell'energia, un settore senza dubbio strategico per la competitività di un Paese. Ciò richiede una puntuale regolazione, con norme interne, sulla base di norme comunitarie.

D'altronde, se si osserva nel suo complesso l'idea di fondo che ha ispirato il legislatore costituente del 2001, si evince che egli avrebbe voluto ricalcare un modello che gli studiosi chiamano "federalismo

duale". Cioè, un modello in cui si separano in modo netto le competenze dello Stato e quelle delle regioni; Lo Stato fa poche cose di grande rilievo istituzionale (competenza esclusiva dello Stato), le regioni fanno tutto il resto (competenza residuale delle regioni). Poi vi sono un certo numero di materie in cui si genera una sorta di "condominio", in cui lo Stato fissa i principi fondamentali con le sue leggi lasciando alle regioni la disciplina di dettaglio. A questo punto occorre anche essere attenti a non esagerare con la competenza di tipo concorrente, per non incorrere troppo spesso nella probabile questione costituzionale del conflitto di interessi tra poteri. E sembra che ancora si debbano sfolire, con maggior decisione, le materie di competenza concorrente tra Stato e regioni, di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione.

Inoltre, una lettura frettolosa della Costituzione riformata sembra indicare una mancanza di elementi unificanti e di coordinamento, dove si esaspera il policentrismo autonomistico, con tanti centri di regolazione ma nessun momento unificante e di garanzia. L'intervento della giurisprudenza della Corte Costituzionale ha reso possibile una lettura diversa del testo costituzionale e più in linea con gli elementi unificanti che un documento di questa importanza deve esprimere. Sono state evidenziate le competenze c.d. "trasversali", cioè riservate allo Stato che però, ha sentenziato la Corte, non riguardano una materia, un oggetto specifico, ma tagliano trasversalmente dei settori; ciò consente allo Stato di intervenire anche in materie che in astratto sembrerebbero riservate alle regioni. E' avvenuto esattamente questo in materia di tutela della concorrenza, sfruttando sotto ogni profilo il principio della sussidiarietà (anticipato da Bassanini). La sussidiarietà, principio che gli studiosi di diritto costituzionale hanno ormai analizzato da ogni punto di vista, non si dovrebbe mai svalutare come fosse un criterio di mera "attribuzione formale" di esercizio di competenze; cioè non dovrebbe essere visto solo come un criterio che attribuisce la competenza al livello più basso, più vicino al cittadino. Dovrebbe, invece, essere considerato sempre come un meccanismo elastico, in grado di spostare la competenza, ora verso il basso, ora verso l'alto, quando cambiano i presupposti storici, economici e gestionali per l'esercizio del potere. E' quindi ad un sistema flessibile di sussidiarietà che pensa la Corte Costituzionale, come in una sentenza importante, la n. 303 del 2003, dove la Corte sfruttava il principio di sussidiarietà che dalla Costituzione era riferito solo alla competenza amministrativa. Il ragionamento della Corte consentiva, in presenza di esigenze unitarie, che le funzioni utili alla realizzazione di strutture strategiche per il Paese fossero attratte verso il centro, cioè verso lo Stato.

Nel caso dell'energia, per esempio, anche se in base al dettato dell'art. 117 Cost. la competenza viene attribuita in condominio tra Stato e regioni, quindi competenza concorrente, tutto ciò che

riguarda la produzione, il trasporto, la distribuzione dell'energia viene spostato a livello centrale, cioè verso lo Stato.

In linea con l'interpretazione della giurisprudenza costituzionale vi sono una serie di interventi legislativi, intervenuti a partire dai primi anni duemila fino alla l. n. 239 del 2004, in materia di centrali di produzione energetica. La Corte ha ribadito che questi poteri, in ragione della loro importanza strategica, sono giustificati ed esercitati correttamente dallo Stato proprio per il principio di sussidiarietà, che pretende una visione unitaria quando è in gioco il fabbisogno energetico nazionale. Perciò, non è possibile che un potere di questo tipo possa essere esercitato, in nome di una qualunque norma, da una regione.

La Corte, ha voluto precisare, giustificando quest'impostazione, che il meccanismo della sussidiarietà di competenze legislative e anche amministrative dovrebbe sempre essere guidato da un controllo che tenga conto anche del principio di "ragionevolezza". Secondo la giurisprudenza costituzionale, questo principio deve essere sviluppato attraverso forme di collaborazione tra Stato e regioni. Ad esempio, nel caso citato delle grandi infrastrutture, occorre sempre un'intesa tra i livelli istituzionali in ordine alla realizzazione degli interventi. L'unico interrogativo che spesso non trova risposta, è stabilire sotto il profilo organizzativo quale debba essere il luogo dell'intesa tra Stato e regione e quali siano le regole e la loro attuazione amministrativa (es. l'autorizzazione per realizzare un'opera di grande rilevanza nazionale). La Corte Costituzionale sembrava essere orientata verso un accordo di tipo legislativo, proprio per dare un segnale forte e inequivocabile ai vari livelli di governo.

Ma sorge a questo punto un altro problema e di non poco conto.

Si deve considerare, infatti, che il sistema istituzionale italiano attuale non consentirebbe questo tipo di accordo formale, perché non si potrebbe fare sotto il profilo del procedimento legislativo, a causa della struttura parlamentare. Infatti, il procedimento legislativo non consente, ad oggi, una partecipazione delle regioni, così come avviene nelle vere forme di federalismo. Quindi, l'accordo, o le varie forme d'intesa, sono spostate nell'ambito governativo centrale e locale. Allora ciò che non si può realizzare istituzionalmente, secondo le indicazioni della Corte, viene portato all'interno di un potere esecutivo ed amministrativo, con la conseguenza di una probabile debole garanzia offerta, sotto diversi profili.

Si tratta di vedere, perciò, se l'emarginazione del Parlamento nei processi di cooperazione tra Stato e regioni, nell'ambito della realizzazione di interventi strategici per il Paese, sia o meno un fatto da considerare positivo.

A questo punto sono diverse le opinioni che si sviluppano in dottrina. Appare abbastanza logico, però, e privo di influenza

politica, considerare che un "regionalismo cooperativo" che si concentri solo su accordi tra governo e regioni (es. conferenza stato-regioni), escludendo del tutto il Parlamento, possa portare anche a conseguenze non trasparenti e di scarsa garanzia per tutti. In una repubblica parlamentare sarebbe, invece, auspicabile che questo tipo di accordi non escluda la presenza istituzionale del Parlamento, vista l'importanza delle decisioni che riguardano gli interessi strategici del Paese, come l'energia, i trasporti, le infrastrutture...La sede parlamentare offrirebbe, senza dubbio, maggior garanzia sui meccanismi improntati ad un sistema solidaristico di perequazione fiscale, che invece fino ad ora è lasciato alla competenza che si articola tra il governo e le regioni.

Se si stanno concentrando gli sforzi per ridisegnare il ruolo delle regioni, ecco l'opportunità di completare questo processo di riforma costituzionale, pensando anche ad un nuovo ruolo del Parlamento. Il Senato delle regioni può essere l'ambito in cui gli interessi regionali non siano più frutto di egoismi di parte, ma consentano un confronto e una sintesi tra l'amministrazione e rappresentanza territoriale e la rappresentanza politica.

Se così non fosse, quel contrasto tra federalismo e globalizzazione si potrebbe ridurre a mero contrasto tra interessi locali e interessi generali. Ciò potrebbe anche nascondere il tentativo di instaurare una trattativa tra il governo di turno e i rappresentanti degli enti territoriali, come se questi fossero associazioni sindacali che difendono gli interessi dei loro iscritti nei confronti della classe dirigente.

Ma allora nella contesa tra governo e governatori, il Parlamento sovrano che ruolo ha? Secondo chi scrive questo è un sottile movimento latente, che opera richiamando qua e là sentimenti di vario genere, ma che non pone il suo fondamento su basi giuridicamente condivisibili.

Arrivando ad una conclusione delle riflessioni esposte, a parere di chi scrive il federalismo, nelle sue forme di applicazione costituzionale, non può essere svilito a operazione di marketing, come se fosse un meccanismo per lanciare un marchio di moda. Al contrario, può essere l'occasione per mettere ordine tra i rapporti istituzionali. Dunque, l'istituto può offrire dei vantaggi, facilitando l'individuazione delle responsabilità a livello locale nel prelievo e nella gestione delle risorse; aumentando l'efficacia dei controlli; rendendo più adeguato il meccanismo di erogazione di servizi ai cittadini, in conformità alle disposizioni dell'UE, ed infine consentendo di ridurre effettivamente l'evasione fiscale e contributiva, ancora troppo elevata per la dignità che si attribuisce ad un Paese europeo.

Peraltro, si dovrebbe anche incominciare seriamente ad attuare una riduzione progressiva della pressione fiscale sul lavoro, magari aumentando quella sulle rendite da capitale; una decisione che si

rende ormai necessaria ed urgente, per dare fiducia e stimolare in concreto la ripresa economica. Tutto ciò consentirebbe anche una gestione di bilancio più elastica, allargando le possibilità di impegnare risorse maggiori per le spese in conto capitale, spese che realmente possono salvare un Paese dai pericoli della recessione.

## Bibliografia

Sul Welfare e ruolo dello Stato:

AA.VV., *Welfare e federalismo*, a cura di L. Torchia, Bologna, Il Mulino, 2005; sui livelli essenziali tra competenze statali e regionali, H. Caroli Casavola, *Giustizia ed uguaglianza nella distribuzione dei benefici pubblici*, Milano, Giuffrè, 2004; G. Corso, *Federalismo, uguaglianza, diritti. La tutela della concorrenza come limite della potestà legislativa delle Regioni e dello Stato*, in "Diritto pubblico", 2002, pp. 981 ss.; G. Rossi e A. Benedetti, *La competenza legislativa statale esclusiva in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali*, in "Il Lavoro nelle pubbliche amministrazioni", 2002, pp. 22 ss..

Sull'intervento dello Stato nell'economia e nella finanza:

F. Biagi, *Federalismo fiscale: analisi e proposte*, in Liuc Papers n. 211, Serie Economia e Impresa, 57, dicembre 2007; F. Boccia, *Economia e finanza delle amministrazioni pubbliche*, Guerini e Associati, Milano, 2002; S. Cassese, *La nuova Costituzione economica*, Roma-Bari, Laterza, 2001; Id., *Oltre lo Stato*, Roma-Bari, Laterza, 2006; Id., *La crisi dello Stato*, Roma-Bari, Laterza, 2002; Id., *Il diritto amministrativo globale: una introduzione*, in "Rivista trimestrale di diritto pubblico", 2005, pp. 331-357; D. Kerwer, *Rules That Many Use: Standards and Global Regulation*, in "Governance", 2005, pp. 611-632; G. Napolitano, *L'intervento dello Stato nel sistema bancario e i nuovi profili pubblicistici del credito*, in "Giornale di diritto amministrativo", 2009, p. 429.

Sull'attuazione di un federalismo sostenibile:

F. Bassanini, *Autonomia e garanzie nel finanziamento delle regioni e degli enti locali*, in A. Zanardi (a cura di), "Un federalismo fiscale responsabile e solidale", Il Mulino, Bologna, 2006, pp. 85-113; F. Bassanini e G. Macciotta, *L'attuazione del federalismo fiscale*, in "Quaderni di Astrid", Il Mulino, Bologna, 2004; M. Bordignon e F. Cerniglia, *I nuovi rapporti finanziari tra Stato e autonomie locali alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione*, in "Società italiana di economia pubblica", Working Paper, 2003, n. 207; A. Brancasi, *Uguaglianze e disuguaglianze nell'assetto finanziario di una repubblica federale*, in "Diritto Pubblico", 2002, n. 3, pp. 909-980; E. Buglione, *Un termometro del federalismo: decentramento e autonomia finanziaria*, in "F. Barca, Federalismo, equità, sviluppo. I risultati delle politiche pubbliche analizzati e misurati dai Conti

Pubblici Territoriali", Il Mulino, Bologna, 2007; D. Franco, G. Messina, S. Zotteri, *Fiscal decentralizations in Italy: an unfinished agenda*, in "Wirthschaftspolitische Blätter", 2004, n. 4, pp. 467-481; A. Zanardi, *Le prospettive del federalismo fiscale nel documento di sintesi del Comitato tecnico scientifico dell'Alta Commissione per il federalismo fiscale*, in "federalismi.it", 2006, n. 1; Id., *Introduzione. Federalismo fiscale tra autonomia e solidarietà*, in "A. Zanardi (a cura di), Per lo sviluppo. Un federalismo fiscale responsabile e solidale", Il Mulino, Bologna, 2006, pp. 11-42;

Sull'attuazione della riforma federale del 2006 in Germania:

A. Benz, *Intergovernmental Relations in German Federalism. Joint Decision-making and the Dynamics of Horizontal Cooperation*, paper al Convegno sul federalismo spagnolo del Forum of Federations, Saragozza, 25-28 marzo 2009 (<http://26772.vws.magma.ca>); Bertelsmann Stiftung, *Bürger und Föderalismus. Eine Umfrage zur Rolle der Bundesländer*, Gütersloh, 2008 ([www.bertelsmann-stiftung.de](http://www.bertelsmann-stiftung.de)); K. Dümig, *Die Arbeitsmarktpolitik der Großen Koalition*, in "Egle und Zohlnhöfer", Wiesbaden, 2010; H. Georgii e S. Borhanian, *Zustimmungsgesetze nach der Föderalismusreform*, in "Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages", Berlin, 2006; F. Grotz, *Verhältnisswahl und Regierbarkeit*, in "Zeitschrift für Politikwissenschaft", (Special Issue), 2009, n. 19, pp. 155-181; W. F. Hanrieder, *Deutschland, Europa, America*, Ferdinand Schöningh, Paderborn, 1995; E. Jesse e R. Sturm (a cura di), *Bilanz der Bundestagswahl*, Wiesbaden, 2009; A. Kimmel, *Le système politique allemand: la stabilité menacée?*, in "Pouvoirs", 2008, n. 126, pp. 145-155; F. Lanchester, *Germania 2009: La parabola della normalità*, in "Federalismi.it, Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato", 2009, n. 19, pp. 1-6 ([www.federalismi.it](http://www.federalismi.it));

H. Risse, *Zur Entwicklung der Zustimmungsbedürftigkeit von Bundesgesetzen nach der Föderalismusreform*, in "Zeitschrift für Parlamentsfragen", 2007, n. 38, pp. 707-712; G. E. Rusconi, *Italia, Germania, Europa. Dallo stato di potenza alla "potenza civile"*, Einaudi, Torino, 2003; F. W. Scharpf, *Föderalismusreform. Kein Ausweg aus der Politikverflechtungsfalle?*, Frankfurt am am Mein-New York, Campus, 2009; R. Sturm, *Gebremster Neustart? Regierungsbildung im Schatten der Finanzkrise*, in "Jesse e Sturm", Wiesbaden, 2010, pp. 323-341; U. Wagschal, *Staatsfinanzen* in "M.G. Schmidt e R. Zohlnhöfer (a cura di), *Regieren in der Bundesrepublik Deutschland. Innen und Außenpolitik seit 1949*", Wiesbaden, 2006, pp. 57-86.

\*E' professore aggregato di diritto amministrativo e contabilità pubblica, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Torino.